Civile Sent. Sez. 1 Num. 26002 Anno 2018
Presidente: IOFRIDA GIULIA
Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO
Data pubblicazione: 17/10/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso [redacted] proposto da:

[redacted], in qualità di mandataria di [redacted], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. [redacted], giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

Fallimento [redacted] in Concordato Preventivo, in persona del Curatore fallimentare avv. [redacted], elettivamente domiciliato in [redacted] presso lo studio dell'avv.

1262/2018

[redacted], che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

-controricorrente -

avverso il decreto del TRIBUNALE di NOLA, depositato il 30/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2018 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE AUGUSTINIS UMBERTO che ha così concluso: ricorso inammissibile, in subordine accoglimento per quanto di ragione;
udito, per la ricorrente, l'Avv. [redacted], con delega verbale, che ha chiesto l'accoglimento;
udito, per il controricorrente, l'Avv. [redacted], con delega, che ha chiesto il rigetto.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Nola, con decreto del 30 gennaio 2017, ha rigettato il gravame della [redacted] avverso il provvedimento del g.d. che aveva ammesso un proprio credito al passivo del Fallimento [redacted] nella limitata misura risultante dall'applicazione della falcidia concordataria, ritenuta vincolante per i creditori in virtù dell'omologazione del concordato preventivo e della mancata risoluzione dello stesso.

Avverso questo decreto la [redacted] ha proposto ricorso per cassazione, cui si è opposto il Fallimento [redacted] Le parti hanno presentato memorie.

RAGIONI DLLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 52, 72, 78, 96, 186 legge fall. e 2909 c.c. e, con il secondo motivo, vizio di motivazione per avere applicato

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

al credito ammesso al passivo la falcidia concordataria, mentre a seguito dell'intervenuto fallimento il credito aveva ripreso la propria originaria estensione; a suo avviso, non rilevava che la creditrice non avesse chiesto la risoluzione del concordato, essendo accertato che l'insolvenza del debitore si era concretizzata nell'inadempimento degli obblighi assunti con il piano di concordatario.

2.- La questione che viene all'esame di questa Corte è se gli accordi stipulati nel piano di concordato preventivo omologato, non risolto né annullato, cui segua la dichiarazione di fallimento, restino fermi e dunque il credito ammissibile al fallimento sia quello originario (per l'intero) o quello soggetto alla falcidia concordataria. Per rispondere in modo pertinente al quesito, è necessario precisare che, nella fattispecie, come evidenziato nel ricorso, il concordato (liquidatorio), omologato il 1 aprile 2014, prevedeva un termine di cinque anni per il compimento del piano, quindi con scadenza nel 2019, ma in tempi brevi il fallimento è stato dichiarato in data 17 marzo 2016 su ricorso del P.M., essendosi manifestata la "*strutturale e irreversibile incapacità della società di far fronte ai debiti sociali come riconfigurati nel concordato*".

E' opportuno precisare che non è in discussione in questa sede la questione dell'ammissibilità del fallimento ("*omisso medio*") di un'impresa in concordato preventivo omologato, senza preliminarmente disporne la risoluzione, atteso che, nella specie, il fallimento è stato dichiarato e non contestato dalle parti.

3.- In questa situazione, se è vero che non c'è stata espressa pronuncia risolutiva del concordato (che, tra l'altro, il P.M. non sarebbe stato legittimato a chiedere), è anche vero che il ricorso del P.M. e la sentenza di fallimento sono intervenuti quando era ancora pendente per i creditori il termine per la proposizione della domanda

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di risoluzione (di un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato, a norma dell'art. 186, comma 3, legge fall.). E sarebbe arduo ipotizzare l'ammissibilità di una domanda di risoluzione dopo il fallimento, non solo, per la difficoltà di individuare il soggetto legittimato passivo al quale indirizzarla, ma anche perché, in presenza dell'insolvenza accertata a norma dell'art. 5 legge fall., viene meno l'interesse dei creditori ad accertare l'inadempimento (di non scarsa importanza) delle singole obbligazioni riconfigurate nel piano concordatario.

4.- La dichiarazione di fallimento costituisce, infatti, evento traumatico e destabilizzante che, da un lato, impedisce l'attuazione del piano concordatario, rendendolo successivamente e giuridicamente irrealizzabile, e, dall'altro, apre un procedimento di accertamento dei crediti che i creditori, ai fini dell'ammissione al passivo (art. 93 legge fall.), devono indicare nella loro consistenza originaria. In effetti, sarebbe incoerente ritenere che il credito da ammettere al passivo debba subire la falcidia concordataria, senza che il creditore – che l'aveva dovuta accettare nella prospettiva dell'attuazione del piano e di un celere, seppur parziale, realizzo – abbia potuto proporre la domanda di risoluzione del piano stesso, pur pendendo ancora il termine di cui all'art. 186 legge fall.

5.- Il Collegio non ignora il principio, che deriva dalla caduta di ogni automatismo tra risoluzione del concordato e fallimento, secondo cui, nell'ipotesi in cui il fallimento faccia seguito ad un concordato preventivo omologato, il procedimento per la risoluzione del concordato "*andrebbe attivato – previamente o concorrentemente – solo se l'istante facesse valere non il credito nella misura ristrutturata (e dunque falcidiata) ma in quella originaria*" (Cass. n. 17703/2017). Da questa affermazione, tuttavia, non è corretto desumere un

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

principio generale secondo il quale i creditori dovrebbero sempre continuare a sopportare gli effetti esdebitatori e definitivi del concordato omologato, a norma dell'art. 184 legge fall., anche quando l'attuazione del piano sia resa impossibile per l'intervento *medio tempore* di un evento come il fallimento che, sovrapponendosi al concordato, inevitabilmente lo rende irrealizzabile, come nella specie.

6.- Diverso è il caso, al quale più propriamente si riferisce il principio della perdurante applicabilità della falcidia concordataria, in cui sia *"scaduto il termine per la* [...] *risoluzione"* del concordato di cui all'art. 186, comma 3, legge fall. (Cass. n. 29632/2017, p. 4) e il piano concordatario si sia dunque consolidato, senza che i creditori (pur potendo) si siano attivati per chiedere la risoluzione, ove il debitore continua ad essere obbligato al suo adempimento e i creditori (anche nuovi) e il P.M. possono promuovere le iniziative dirette a fare accertare l'insolvenza del debitore *"nella citata misura falcidiata"* (Cass. ult. cit.). Al contrario, quando intervenga *medio tempore* il fallimento, il concordato non può dirsi più pendente, poiché è il programma negoziale insito nel piano che viene meno perché ineseguibile, con la conseguenza che la falcidia dei crediti non si giustifica più.

7.- Suggestiva ma superabile è l'obiezione sollevata in memoria dal Fallimento [redacted] che ha evidenziato l'impossibilità di risolvere il concordato in mancanza di una domanda di risoluzione che solo i creditori sono legittimati a proporre e non il P.M. E' agevole replicare che, quando il piano non si sia consolidato (in pendenza del termine per la proposizione del ricorso, a norma dell'art. 186, comma 3, legge fall.), il fallimento sopravvenuto *medio tempore* determina la

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

caducazione del concordato quale effetto della risoluzione implicita dello stesso.

8.- In conclusione, il ricorso è accolto e il decreto impugnato è cassato con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Nola, in diversa composizione, anche per le spese.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale